

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1681/05

Reg.Dec.

N. 372 Reg.Ric.

ANNO 2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 372 del 2005, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, dall'Ufficio territoriale del Governo di Terni, in persona del Prefetto pro tempore, e dalla Questura di Terni, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor XXX, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Torrelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Federico Delpino n. 7, presso lo studio dell'avvocato Anna Rita Zedda;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, 18 ottobre 2004, n. 598, e per il rigetto del ricorso di primo grado n. 519 del 2004;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto il controricorso, depositato dall'appellato;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Visto l'art. 26 della legge n. 1034 del 1971, come modificato con la legge n. 205 del 2000;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla camera di consiglio del 1° febbraio 2005;

Udito l'avvocato Ranieri Roda per l'appellato, su delega dell'avvocato Angelo Torrelli;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

1. Ai sensi dell'art. 32 del testo unico n. 286 del 1998, il signor XXX ha formulato al Ministero dell'interno una domanda volta ad ottenere il permesso di soggiorno, per lo svolgimento del lavoro subordinato.

Col provvedimento di data 27 luglio 2004, il Questore di Terni ha respinto la domanda, rilevando l'insussistenza dei prescritti presupposti.

2. Col ricorso di primo grado n. 519 del 2004 (proposto al TAR per la Lombardia), il signor XXX ha impugnato il diniego e ne ha chiesto l'annullamento.

Il TAR, con la sentenza n. 598 del 2004 (resa ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034 del 1971), ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto del Questore.

3. Col gravame in esame, il Ministero dell'Interno, l'Ufficio territoriale del Governo di Terni e la Questura di Terni hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che, in sua riforma, sia respinto il ricorso di primo grado.

A p. 5 dell'atto di appello, le Amministrazioni hanno formulato la domanda cautelare, volta alla sospensione degli effetti della sentenza gravata, ed hanno chiesto che la lite sia decisa con "sentenza succintamente motivata".

4. Alla camera di consiglio del 1° febbraio 2005, nel corso della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare dell'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

1. L'odierno appellato, cittadino romeno:

- ha fatto ingresso in Italia mentre era minorene;
- con atto della autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla tutela di un congiunto, presente in Italia con permesso di soggiorno, così ottenendo il permesso di soggiorno "per minore età";
- quando ha raggiunto la maggiore età, ha chiesto al Questore di Terni il rilascio del permesso di soggiorno "per lavoro subordinato", ai sensi dell'art. 32 del testo unico n. 286 del 1998;
- col ricorso di primo grado (proposto al TAR per l'Umbria), ha impugnato l'atto con cui il Questore, in data 27 luglio 2004, ha respinto la domanda.

Con la sentenza impugnata, il TAR ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto del Questore, compensando tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Col gravame in esame, il Ministero dell'Interno, l'Ufficio territoriale del Governo di Terni e la Questura di Terni hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che, in sua riforma, sia respinto il ricorso di primo grado, previa sospensione della sua esecutività.

2. Ritiene la Sezione che sussistano i presupposti per la definizione immediata del secondo grado del giudizio (ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034 del 1971), poiché:

- le Amministrazioni appellanti, a p. 5 del gravame, hanno formulato una istanza in tal senso;
- l'appellato ha formulato il suo consenso, nel corso della camera di consiglio tenutasi per la trattazione della domanda cautelare.

3. Con l'unico articolato motivo d'appello, le Amministrazioni hanno dedotto che:

- il provvedimento impugnato in primo grado ha legittimamente rilevato che l'appellato è privo del requisito previsto dall'art. 32, comma 1 bis, del testo unico n. 286 del 1998 (come modificato dalla legge n. 189 del 2003), e cioè l'aver frequentato, «per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato»;

- pertanto, non rilevano nel giudizio i principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 2003, posti a base dal TAR per l'accoglimento del ricorso di primo grado.

4. Ritiene la Sezione che tali censure siano infondate e vadano respinte.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, l'art. 32, comma 1, del testo unico n. 286 del 1998 (recante "disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età") va interpretato tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza n. 198 del 2003 della Corte Costituzionale.

Il medesimo comma 1, sul piano letterale, ha previsto che possa «essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie e di cura» ai soggetti stranieri che compiano la maggiore età e che siano in condizione di affidamento ai sensi dell'«art. 31 commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184», (sul "diritto del minore a una famiglia").

Esso va interpretato nel senso che il permesso va rilasciato quando il minore sia stato sottoposto non solo ad un affidamento "amministrativo" o "giudiziario" (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983), ma anche (come nella specie) alla tutela ai sensi degli artt. 343 e seguenti del Codice civile.

Infatti, l'affidamento e la tutela - pur avendo presupposti diversi - sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore.

Inoltre, la vigente legislazione ha assimilato l'istituto della tutela al vincolo familiare, in quanto originato da situazioni di bisogno anche più gravi di quelle che originano l'affidamento familiare, sicché - nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza - la normativa che protegge il minore posto in affidamento va applicata, a maggior ragione, al minore sottoposto a tutela.

Contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, tale conclusione non è smentita dall'art. 32, comma 1 bis, del testo unico n. 286 del 1998 (come modificato dalla legge n. 189 del 2002), per il quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato «ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato».

Infatti, tale disposizione ha introdotto una ulteriore e distinta fattispecie in cui può essere rilasciato il permesso di soggiorno, senza incidere sui casi già ammessi dal precedente comma 1:

- il comma 1 si riferisce ai minori sottoposti ad affidamento o a tutela (all'evidente scopo di salvaguardare l'unità familiare);

- il comma 1 bis si riferisce "ai minori stranieri non accompagnati", che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell'ammissione al "progetto di integrazione sociale e civile".

Poiché i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi, l'appello risulta infondato e va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti anche le spese e gli onorari del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello n. 372 del 2005.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 1° febbraio 2005, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

Mario Egidio Schinaia Presidente

Sabino Luce Consigliere

Luigi Maruotti Consigliere estensore

Carmine Volpe Consigliere

Lanfranco Balucani Consigliere

Presidente

Mario Egidio Schinaia

Consigliere Est.

Segretario

Luigi Maruotti Giovanni CECI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 12 aprile 2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria

N.R.G. 372/2005

FF